

**TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO 414 C.P.C.**

Nell'interesse di

**Patrizia Sanità** nata a Zurigo il 4/1/80 (SNTPRZ80A44Z133Z) e residente a Ortucchio (AQ) in via SP Circonfucense 67 (67050), rappresentata e difesa dall' avv. Bartolo Mancuso (MNCBTL78I05A638L) giusta delega inserita nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di via Faà di Bruno 15 00195, fax 0637514608 e pec [bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org](mailto:bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) presso cui si chiede effettuarsi le comunicazioni;

contro

**Ministero dell'istruzione**, in persona del ministro pro tempore, con sede a Roma, viale Trastevere 76, (C.F.: 80185250588) e **Ufficio scolastico Regionale per il Lazio**, Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma - Indirizzo di PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - e-mail: [direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it) C.F.: 97248840585, domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

\*

**FATTO**

1. La ricorrente appartiene alla classe di concorso A028 (Matematica e scienze secondaria di primo grado) A031 (Scienze degli alimenti alle scuole superiori), A015(Discipline sanitarie alle scuole superiori) e A050 (scienze naturale alle scuole superiori);
2. La ricorrente ha svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, tre annualita' di servizio, oltre ad aver preso servizio nell'a.s. 20/21 e ciò con riferimento alle classi di concorso A028 e A050 ; attualmente presta servizio, in forza della sua specializzazione nel sostegno, nella città di Tivoli (doc.11);
3. Infatti la ricorrente ha prestato servizio:
  - a. dal 02.12.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto Alessandro Volta di Tivoli;
  - b. dal 10.10.2017 al 31.08.2018 presso l'Istituto comprensivo Subiaco;
  - c. da 11.10.2018 al 31.08.2019 presso l'Istituto BRASCHI QUARENGHI;
  - d. dal 23.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Istituto SUBIACO -"ARNALDO ANGELUCCI"
  - e. DAL 25.09.2020 – 13.10.2020 presso RMMM8AL01B



- f. Dal 14.10.2020 – 31.08.2021 presso BACCELLI-TIVOLI(doc.1);
4. La ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie utili alle supplenze, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 giugno 2017, n. 374, è stata iscritta alla III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 valida per l'attribuzione delle supplenze; si tratta della fascia riservata ai lavoratori senza abilitazione;
  5. Inoltre la ricorrente è titolare del dottorato di ricerca in Biotecnologie ed in forza di tale titolo, con ricorso del 3 maggio 2017, ha richiesto giudizialmente l'inserimento nella II° fascia delle graduatorie di istituto dedicata alle docenti con abilitazione (doc.2);
  6. Tale ricorso veniva accolto in data 21/6/2018 con la sentenza n. 5321/2018 che ordinava la collocazione della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto (doc.3); Il Ministero impugnava tale sentenza;
  7. Con decreto del 13.9.2018 il Ministero, in attuazione della sentenza, deliberava l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto (doc.4);
  8. Il punteggio che le veniva riconosciuto era pari a 61 per la classe di concorso A028 e pari a 59 con riferimento alla classe di concorso A050;
  9. In data 10/7/2020 il Ministero dell'istruzione ha adottato la Ordinanza n. 60 che disciplina il conferimento delle supplenze con riferimento al biennio 2020/2021 e 2021/2022. In particolare, L'ordinanza modificava il precedente sistema che prevedeva (oltre alle graduatorie ad esaurimento (GAE) che non hanno rilievo nel presente giudizio), solo graduatorie di istituto (GI) divise in Tre fasce. Il nuovo sistema, inoltre, istituisce per il conferimento delle supplenze annuali delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) mentre le graduatorie di istituto verranno utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi (oltre ovviamente per l'assegnazione delle supplenze annuali in caso di esaurimento delle GPS). Si precisa che la I fascia GPS corrisponde alla II Fascia delle Graduatorie di istituto, a cui si accede con l'abilitazione;
  10. attesa la presenza del Giudizio di impugnazione, la ricorrente, in occasione del nuovo aggiornamento delle fasce (Ordinanza n. 60/2020), chiedeva la iscrizione nella II fascia GPS, con l'intenzione di richiedere l'iscrizione nella I fascia una volta ottenuta la conferma in appello della sentenza di primo grado;
  11. con la sentenza n. 1154/2021 del 24/03/2021 la Corte di Appello rigettava l'appello del Ministero (doc.5);



12. con provvedimento del 5/8/21 l'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, sul presupposto della sentenza della Corte di Appello ha disposto (il testo dice proprio **DISPONE**) che, *“Per quanto espresso in premessa, a parziale rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la Scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma, l’inserimento in I Fascia delle GPS a pieno titolo degli aspiranti di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento”* (doc.6);
13. Sennonché, in data 9 Agosto l'ambito territoriale di Roma pubblicava le GPS, comprensive dei nuovi inserimenti, in cui la ricorrente non risultava inserita (doc.7 e 7bis);
14. La ricorrente provvedeva così a inviare un sollecito via PEC in cui spiegava che, in mancanza dell'inserimento formale nelle graduatorie GPS 1° fascia, non avrebbe potuto partecipare al piano assunzioni riservato ai docenti inseriti in prima fascia (avrebbe potuto farlo sia per la classe di concorso A028 che A050 avendo le tre annualità richieste) (doc.8);
15. In data 17 Agosto venivano così pubblicate nuovamente le graduatorie GPS, per la secondaria di primo e secondo grado “rettificate”, ma anche in queste la ricorrente non era presente (doc.9e 9bis);
16. La ricorrente, potendo inviare la domanda dal 10 agosto al 21 agosto come previsto dall'avviso del Ministero n. 25187/2021, inviava ulteriori pec di sollecito e chiamava molte volte senza ricevere mai risposta (doc.10);
17. Alla data del 21 agosto, non essendo mutata la situazione, la ricorrente è stata costretta a fare domanda per l'assunzione solo per il sostegno (per cui è abilitata), ove poi è stata correttamente assunta (doc.11); Infatti, il sistema on line per la presentazione della domanda non le consentiva l'accesso (doc.12);
18. Tuttora, nonostante il decreto che dispone l'inserimento nella I fascia, la ricorrente non risulta nella graduatoria; si precisa che altri lavoratori, che avevano partecipato al suo stesso ricorso del 03.05.2017, sono stati chiamati per il ruolo, si precisa inoltre che non stati nominati docenti con un punteggio inferiore rispetto a quella della ricorrente; (es. Baldassarre Antonella) (doc.13);

Tanto premesso in fatto si precisa in

### **DIRITTO**

Con il presente ricorso si chiede la Condanna del Ministero convenuto all'immediata inserimento in ruolo della ricorrente.



Come precisato in premessa, in applicazione della sentenza n. 1154/2021 del 24/03/2021 della Corte di Appello, l'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio con provvedimento del 5/8/21 ha disposto l'inserimento definitivo della ricorrente **in I Fascia delle GPS.**

**Questo inserimento ha fatto maturare nella sfera della ricorrente il diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, alla luce della procedura di cui all'art. 59 comma 4 ss del Decreto del 25 maggio 2021, n. 73, , convertito in legge 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis).**

In particolare tale disposizione prevede un'assunzione a tempo indeterminato dei ricorrenti che

1. *sono iscritti nella prima fascia delle GPS;*
2. *abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali;*

Dopo un primo anno di prova, i docenti vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Come precisato in premessa, la ricorrente è titolare di tali requisiti.

Ciononostante, la stessa si è vista negare l'assunzione, in quanto non ha avuto accesso al sistema telematico di presentazione della domanda.

In particolare, l'avviso del Ministero chiedeva di presentare la domanda tramite il portale istanza on line in una apposita pagina riservata ai soggetti presenti nella prima fascia GPS. Ma tale funzione non è stata attivata per la ricorrente. Forse ciò è avvenuto in quanto la lavoratrice nonostante sia inserita in prima fascia per provvedimento dell'USR, non fosse stata materialmente inserita nella Graduatoria pubblicata dall'ambito territoriale.

Si precisa che la lavoratrice ha subito segnalato il problema, precisando il suo diritto.

Ciononostante, il Ministero ha fatto colpevolmente spirare il termine entro cui la ricorrente doveva presentare la domanda impedendole così di ottenere il posto di ruolo.

Si precisa che, senza tale impedimento, la ricorrente avrebbe sicuramente ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle classe di concorso descritte, poiché altri docenti con punteggio inferiore sono stati nominate.

Pertanto, la lavoratrice ha diritto all'assunzione.

Si precisa che la lavoratrice al momento svolge servizio, in forza della procedura di cui all'art. 54 DL 73/2021, chiamata per il posto di sostegno (di cui ha la specializzazione). Si



ritiene che tale periodo di prova dovrà essere utile alla successiva assunzione e pertanto non serva la sua ripetizione.

\*

Tanto premesso si chiede l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

Previa disapplicazione tutti gli atti amministrativi illegittimi (esemplificativamente la graduatoria prima fascia gps che esclude la ricorrente):

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente **Patrizia Sanità** all'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato (e eventualmente inizialmente con contratto a tempo determinato) in forza della procedura straordinaria di cui all'art. 59 DL 73/2021 o in forza di altra disposizione applicabile;
2. Ordinare alle Amministrazioni convenute di immettere in ruolo la ricorrente (con eventuale iniziale periodo di prova con contratto a tempo determinato) e/o di compiere tutte le operazioni che siano utili a formalizzare il disposto inserimento della ricorrente nella I fascia delle Graduatorie provinciale per le supplenze in relazione alla classe di concorso A028 e A050 e di compiere le operazioni necessarie per fare accedere la lavoratrice all'assunzione con contratto a tempo indeterminato (es. attivazione della procedura su istanze on line, inserimento nella Graduatoria pubblicata dall'ambito territoriale);

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

.....

### IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Assunzioni entro l'a.s. 2020/2021;
2. Ricorso;
3. Sentenza I° grado;
4. Decreto inserimento I° fascia 13.09.18;
5. Sentenza Corte d'Appello;
6. Decreto USR Lazio 05.08.2021;
7. Graduatoria 09.08.2021;
- 6Bis – Graduatoria 09.08.2021;



8. Pec reclamo;
9. Gps I° fascia 1 grado;  
Bis – Gps fascia secondo grado;
10. Avviso 09.08.21 prot. 25187;
11. Contratto supplenza annuale a.s. 21/22;
12. Pagina online;
13. Dottorati prima fascia;
14. Ordinanza n. 60/2020;
15. Decreto 9.8.2021;

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che per l'anno 2020 la ricorrente non ha avuto un reddito familiare superiore ad €34.585,43, come risulta da autocertificazione allegata.*

Roma 09/11/21

Avv. Bartolo Mancuso

